

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
(Polonia) il 5 febbraio 2022 — QI/ Santander Bank Polska S.A.**

(Causa C-76/22)

(2023/C 173/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrice: QI

Convenuta: Santander Bank Polska S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE⁽¹⁾ debba essere interpretato alla stregua dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE⁽²⁾, ossia, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato del mutuo includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la commissione per la concessione del mutuo.
- 2) Se l'obbligo previsto all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE di ridurre il costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato debba essere interpretato nel senso che il costo totale del mutuo ipotecario deve essere ridotto in proporzione al rapporto tra la durata del periodo compreso tra la data del rimborso anticipato e la data originariamente concordata come data di rimborso del mutuo, e la durata del periodo originariamente concordato compreso tra la data dell'erogazione del mutuo e la data del rimborso totale del mutuo, oppure nel senso che la riduzione del costo totale del mutuo ipotecario deve essere proporzionale al mancato guadagno da parte del mutuante, ossia al rapporto tra l'importo degli interessi da rimborsare dopo il rimborso anticipato del mutuo (dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo al rimborso totale effettivo e la data originariamente concordata per il rimborso totale) e l'importo degli interessi dovuti per l'intera durata del contratto di mutuo originariamente concordata (dalla data di erogazione del mutuo alla data del rimborso del mutuo concordata).

⁽¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

**Impugnazione proposta il 18 agosto 2022 dalla Asociación de Delineantes de Hacienda avverso
l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022, causa T-280/22, Asociación de
Delineantes de Hacienda / Spagna**

(Causa C-552/22 P)

(2023/C 173/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de Delineantes de Hacienda (rappresentante: D. Álvarez Cabrera, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha deciso che la ricorrente sopporti le proprie spese.